

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-761 del 10/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Fabbrico, via della Costituzione 86, richiesta dall'impresa "TECNICA Srl" per l'attività di stoccaggio merci pre-vendita funzionale all'attività di fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Proposta	n. PDET-AMB-2026-792 del 10/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 23247/2024

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Fabbrico, via della Costituzione 86, richiesta dall'impresa "TECNICA Srl" per l'attività di stoccaggio merci pre-vendita funzionale all'attività di fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP per le imprese del Comune di Correggio ad ARPAE SAC in data 23/05/2024 e acquisita al protocollo con PG/95166 del 23/05/2024 – pratica Sinadoc n.23247/2024 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"TECNICA Srl"** (P.IVA 01321110353) con sede legale nel comune di Rolo – Via Degli Intarsiatori Rolesi n.1 - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **stoccaggio merci pre-vendita funzionale all'attività di fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico** svolta presso l'impianto ubicato in comune di Fabbrico - via della Costituzione n.86 - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art.112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che ARPAE SAC con nota PG/115106 del 21/06/2024 comunicava al SUAP del Comune di Correggio l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Fabbrico (PG/128497 del 12/07/2024) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001084-2024-P del 18/06/2024;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"TECNICA Srl"** per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **stoccaggio merci pre-vendita funzionale all'attività di fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico** svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fabbrico - via della Costituzione n.86 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"TECNICA Srl"** (P.IVA 01321110353) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Fabbrico - via della Costituzione n.86 - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06	Comune
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura"*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è

comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del comune di Correggio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Fabbrico e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

L'attività principale svolta dalla Ditta consiste nella fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico. All'interno dello stabilimento di Via della Costituzione n. 86 nel comune di Fabbrico la Ditta svolge prevalentemente attività di stoccaggio merci prima della spedizione dei materiali ai clienti.

Il presente allegato è relativo allo scarico di acque di condensa derivanti da n. 1 compressore ad aria utilizzato per le lavorazioni interne. Tali acque sono classificate come acque reflue industriali e sono trattate con un disoleatore situato a monte dello scarico in pubblica fognatura. A valle idraulica del pozzetto di ispezione individuato per lo scarico delle condense del compressore si immettono nella medesima rete fognaria anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

In azienda è presente un secondo punto di scarico, in pubblica fognatura bianca, in cui sono recapitate le acque meteoriche delle coperture e dell'area cortiliva esterna.

La planimetria di riferimento è la Tav.01 - Rev.01, datata aprile 2024, acquisita al protocollo Arpae PG/95166 del 23/05/2024 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. Il **volume annuo** massimo scaricabile è fissato in **300 m³**.
2. Il **volume giornaliero** massimo scaricabile è fissato in **2 m³**.
3. Lo scarico, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a

disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

ALLEGATO E**Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che:

- Ai ricettori esposti R1, R2 ed R3 il livello d'immissione è compatibile con i limiti di zona stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/91 e con il livello differenziale di 5 dBA (diurno), di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995;
 - L'attività del capannone industriale si svolge unicamente nel periodo diurno;
 - Le misure fonometriche al contorno del capannone industriale dimostrano che sono sempre rispettati i limiti d'immissione, di cui al DPCM del 14/11/1997;
- Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.